

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1087 DEL 26/06/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 21 del 28/02/2026

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa LAURA ESPOSITO

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI f.f. dott. EMANUELE BARBIERATO

OGGETTO: DR.SSA MARIA FERRARI – TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA U.L.S.S. 1 DOLOMITI IN QUALITÀ DI DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO NELLA DISCIPLINA DI MEDICINA INTERNA.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Giovanni Carretta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 1100/26

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane riferisce quanto segue.

Premesso che:

- con domanda ricevuta al numero 121691 del protocollo dell'Azienda il giorno 31 dicembre 2025 la dr.ssa Maria FERRARI, dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda in qualità di dirigente medico a tempo indeterminato nella disciplina di medicina interna, ha chiesto l'assenso al trasferimento in mobilità volontaria all'Azienda U.L.S.S. 1 Dolomiti di Belluno;
- risulta acquisita al numero 1848 di protocollo del 9 gennaio 2026 la comunicazione (datata il precedente 30 dicembre 2025) con la quale l'Azienda U.L.S.S. 1 Dolomiti ha comunicato all'interessata l'accoglimento della domanda di trasferimento all'esito dell'espletamento di un avviso pubblico di mobilità volontaria;
- a seguito dell'acquisizione dei pareri del Direttore dell'unità operativa complessa e della Direzione medica del presidio ospedaliero di afferenza nonché del Direttore sanitario e a seguito di scambio di corrispondenza intercorsa con l'ente destinatario (come da note di protocollo numero 14763 del 13 febbraio 2026, numero 32930 dell'8 aprile 2026 e numero 43245 del 7 maggio 2026) è stato espresso il parere favorevole al trasferimento dell'interessata con decorrenza dal giorno 4 luglio 2026 e con l'impegno di subentro dell'Azienda U.L.S.S. 1 Dolomiti nel rateo di competenza dell'anno in corso delle ferie spettanti alla dipendente.

Ritenuto che:

- in conformità all'istruttoria del procedimento occorre provvedere a dare atto del perfezionamento del trasferimento della dr.ssa Maria FERRARI all'Azienda U.L.S.S. 1 Dolomiti con decorrenza 4 luglio 2026;
- si dà atto che risultano tempestivamente programmati i congedi contrattualmente spettanti all'interessata, fatto salvo l'impegno di subentro dell'ente destinatario nel rateo delle ferie maturate di competenza dell'anno in corso;
- alla luce dell'anticipazione della decorrenza del trasferimento richiesta dall'ente di destinazione e dell'interesse della dipendente interessata a darvi corso, va peraltro precisato che trova applicazione quanto previsto all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (come risultante dalla legge di conversione dell'8 agosto 2012, n. 135); pertanto, la sopravvenienza di circostanze impreviste che non consentono l'integrale fruizione dei congedi programmati prima del trasferimento non darà luogo alla corresponsione di indennità economiche sostitutive a carico di questa Azienda;
- dall'adozione del provvedimento di rilascio del "nulla osta" al trasferimento non derivano oneri a carico del bilancio dell'Azienda, trattandosi di mobilità del dipendente verso altra amministrazione che subentra nei relativi oneri stipendiali e accessori.

Visti e richiamati:

- l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in tema di trasferimento diretto dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (come risultante dalla legge di conversione dell'8 agosto 2012, n. 135) in tema di divieto di corresponsione di indennità economiche sostitutive delle ferie, permessi e riposi residuanti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro;

- la sentenza n. 95/2016 della Corte costituzionale, che ribadisce espressamente la legittimità del divieto posto dall'art. 5, comma 8 del decreto-legge n. 95/2012 a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore.

In relazione a quanto sopra riportato il Direttore dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane in qualità di dirigente responsabile del procedimento propone di provvedere sulla richiesta di assenso al trasferimento in mobilità volontaria della dr.ssa Maria FERRARI all'Azienda U.L.S.S. 1 Dolomiti di Belluno.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di dare atto, per i conseguenti adempimenti di gestione del rapporto di lavoro, dell'assenso dell'Azienda al trasferimento per mobilità volontaria all'Azienda U.L.S.S. 1 Dolomiti della dr.ssa Maria FERRARI in qualità di dirigente medico a tempo indeterminato nella disciplina di medicina interna, con decorrenza dal giorno 4 luglio 2026;
2. di precisare che, a fronte dell'espressa richiesta dall'ente di destinazione e dell'interesse della dipendente interessata a darvi corso, la suddetta decorrenza del trasferimento è stata determinata in via anticipata rispetto alla proposta effettuata da questa Azienda U.L.S.S. e che la dipendente non fruisce pertanto presso questa Azienda del rateo di ferie di competenza dell'anno in corso, per il quale l'Azienda U.L.S.S. 1 Dolomiti ha espresso l'impegno di subentro;
3. di dare conseguentemente atto che - in applicazione a quanto previsto all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (come risultante dalla legge di conversione dell'8 agosto 2012, n. 135) - pur risultando tempestivamente programmati i residui congedi contrattualmente spettanti all'interessata, la sopravvenienza di circostanze impreviste che non ne consente l'effettiva fruizione non dà luogo alla corresponsione di indennità economiche sostitutive a carico di questa Azienda;
4. di delegare l'unità operativa complessa "Gestione risorse umane" alla comunicazione del presente provvedimento all'interessata e all'amministrazione di destinazione per il seguito di competenza;
5. di dare atto che dall'adozione del provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio dell'Azienda;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.